

Regolamento
per l' esecuzione della legge federale sulla tassa
d' esenzione dall' obbligo militare
 (del 17 giugno 1997)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

in applicazione dell' art. 22 cpv. 4, della legge federale 12 giugno 1959 sulla tassa d' esenzione dall' obbligo militare e vista l' ordinanza federale d' esecuzione del 30 agosto 1995; richiamato l' art. 323 della legge tributaria del 21 giugno 1994,

d e c r e t a :

Autorità di vigilanza

Art. 1 Il Dipartimento delle finanze e dell' economia, per il tramite della Divisione delle contribuzioni, esercita la vigilanza sull' applicazione della legge federale sulla tassa d' esenzione dall' obbligo militare.

Amministrazione cantonale della tassa d' esenzione

Art. 2[1] L' Ufficio cantonale della tassa militare è competente per la tassazione e l' incasso della tassa d' esenzione dell' obbligo militare. In quest' ultimo caso si avvale della collaborazione dell' Ufficio esazione e condoni.

Commissione di ricorso

Art. 3 La Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello è designata quale istanza di ricorso.

Assistenza fra Autorità

Art. 4 ¹La Divisione delle contribuzioni comunica all' Ufficio della tassa militare per ogni persona assoggettata alla tassa d' esenzione dall' obbligo militare i seguenti dati:

- a) i dati dell' imposta federale diretta necessari ai fini della decisione di tassazione. Qualora i dati dell' imposta federale diretta non fossero disponibili, saranno comunicati i corrispondenti dati relativi all' imposta cantonale;
- b) i risultati delle decisioni di revisione relative all' imposta federale diretta o all' imposta cantonale; [2]
- c) le decisioni ed il risultato delle procedure di recupero d' imposta concernenti l' imposta federale diretta o l' imposta cantonale.

²La Divisione delle contribuzioni autorizza l' Ufficio della tassa militare a consultare gli incarti fiscali concernenti gli assoggettati alla tassa d' esenzione e permette l' accesso a tutti i dati utili per la tassazione e per il relativo incasso.

Tassa di diffida

Art. 5[3] Per la diffida è riscossa una tassa di fr. 30.--.

Dilazione e condono

Art. 6 L' Ufficio della tassa militare è competente per concedere dilazioni e condoni relativi alla tassa ed alle relative spese.

Azione penale

Art. 7 Il Ministero pubblico cantonale è designato quale autorità competente per l' azione penale ordinaria a norma dell' art. 44 cpv. 2 della legge. Nel caso di richiesta di decisione giudiziaria nei confronti di una decisione amministrativa penale (art. 44, cpv. 4 della legge), la competenza spetta:

- a) alle assise correzionali nei casi di frode (art. 40 della legge) quando la multa pronunciata è superiore a fr. 2000.--;
- b) al Pretore negli altri casi di frode, nonché in tutti i casi di contravvenzione (artt. 41 e 43 della legge).

Disposizioni finali

Art. 8 ¹Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1997.

2È abrogato il regolamento per l' esecuzione della legge federale sulla tassa militare del 2 febbraio 1978.

Pubblicato nel BU **1997**, 296.

[1] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.

[2] Lett. modificata dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 349.

[3] Art. reintrodotta dal R 31.08.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 323; precedente abrogazione: BU 2003, 343.